

Scheda informativa

L'essenziale in breve 2021

I salari effettivi

Tutti i lavoratori sottoposti al CCL, tenendo conto delle seguenti condizioni, ricevono un bonus unico di 240 CHF.--.

a) Il bonus è dovuto se il dipendente alla data del 31.12.2020 era assunto in azienda.

b) Se il dipendente ha iniziato a lavorare dopo l'01.01.2020, riceverà un bonus parziale di CHF 20.- per ogni mese intero di lavoro.

c) Il bonus deve essere versato entro e non oltre il 30.06.2021.

I salari minimi

In conformità dell'articolo 41 CCL i salari minimi restano invariati. Ai sensi dell'articolo 40.2 della CCL i salari orari si calcolano dividendo il salario mensile per 173.3.

a) Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato			
Età*	all'ora CHF	al mese CHF	all'anno CHF
20	24.81	4'300	55'900
21	25.39	4'400	57'200
22	25.68	4'450	57'850
23	26.26	4'550	59'150
24	27.12	4'700	61'100
25	27.99	4'850	63'050
26	28.56	4'950	64'350
27	29.14	5'050	65'650
28	29.72	5'150	66'950
29	30.29	5'250	68'250
30	30.87	5'350	69'550
41	31.74	5'500	71'500

b) Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini (per es. lattonieri edili, costruttori di impianti di ventilazione, montatori di dispositivi antincendio, muratori, pittori, gessatori, ecc.)			
Età*	all'ora CHF	al mese CHF	all'anno CHF
20	23.95	4'150	53'950
21	24.52	4'250	55'250
22	24.81	4'300	55'900
23	25.39	4'400	57'200
24	25.97	4'500	58'500
25	26.54	4'600	59'800
26	27.41	4'750	61'750
27	27.99	4'850	63'050
28	28.56	4'950	64'350
29	29.14	5'050	65'650
30	30.01	5'200	67'600
41	30.29	5'250	68'250

c) Lavoratori semi-qualificati con almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (isolatori, lattonieri-isolatori, montatori di dispositivi antincendio)			
Età*	all'ora CHF	al mese CHF	all'anno CHF
20	23.37	4'050	52'650
21	23.37	4'050	52'650
22	23.66	4'100	53'300
23	23.95	4'150	53'950
24	24.52	4'250	55'250
25	25.39	4'400	57'200
26	25.97	4'500	58'500
27	26.54	4'600	59'800
28	27.12	4'700	61'100
29	27.70	4'800	62'400
30	27.99	4'850	63'050
41	28.85	5'000	65'000

Nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo il salario minimo per questa categoria di lavoratori semi-qualificati può essere inferiore del 10% al massimo.

Base di calcolo per l'età: vale dal 1° gennaio dell'anno civile in cui il lavoratore compie l'età corrispondente.

d) Primo anno dopo l'apprendistato		
Nel primo anno dopo la fine dell'apprendistato, il salario minimo ammonta a CHF 4'000.00 al mese, per un massimo di 12 mesi. In seguito valgono le categorie per i salari minimi secondo l'art. 2 lit. a) e b) dell'appendice 10 CCL.		
Indennità per gli apprendisti dall'inizio dell'apprendistato (a partire da luglio 2020)		
Anno di apprendistato	al mese	all'anno
1° anno	CHF 1'000.00	CHF 13'000.00
2° anno	CHF 1'350.00	CHF 17'550.00
3° anno	CHF 1'850.00	CHF 24'050.00
Rimborso spese supplementare di CHF 320.00 al mese / CHF 17 .al giorno (Art. 46 CCL)		

13esima mensilità

Il diritto alla 13esima mensilità (100% del salario mensile medio) sussiste dal primo giorno di servizio. Se il rapporto di lavoro non è durato tutto l'anno, la 13esima viene versata pro rata temporis.

Contributi alle assicurazioni sociali

Dal salario lordo vengono detratti i seguenti contributi alle assicurazioni sociali: AVS/AI/IPG (5,3%), assicurazione disoccupazione (1,1%), infortuni non professionali SUVA, assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia, cassa pensioni/LPP (a seconda del contratto).

Detrazioni supplementari: - CHF 35.00 di contributo mensile per le spese di applicazione e la formazione / apprendisti: CHF 10.00 il mese.

Orario di lavoro (2021)

Totale annuo	2088.00 ore
Media mensile annua	173.30 ore
Media settimanale annua	40.00 ore

Indennità per il pranzo

Per tutti i lavoratori che non possono pranzare nell'azienda del datore di lavoro: CHF 17.00 per giorno di lavoro o CHF 320.00 al mese (12x) quale indennità forfetaria di rimborso delle spese per pasti presi all'esterno.

Lavoro straordinario e supplementi di tempo per il lavoro notturno, il sabato, la domenica e nei giorni festivi

- Lavoro straordinario normale: 25%.

Le ore di lavoro straordinario devono essere compensate con tempo libero di uguale durata. Se la compensazione non è possibile per motivi aziendali, le ore di lavoro straordinario vengono retribuite con un supplemento del 25%.

	Orario	Indennità
Domeniche e giorni festivi	23.00-23.00	100%
Lavoro serale (se il dipendente ha lavorato almeno 8 ore durante il giorno)	20.00-23.00	50%
Lavoro notturno temporaneo di meno di 25 notti per anno civile	23.00-06.00	50%
Sabato	16.00-20.00	50%

Vacanze

Categoria	Giorni
Apprendisti fino a 20 anni compiuti	30
Giovani lavoratori fino a 20 anni compiuti	25
Dopo il compimento di 20 anni	25
Dopo il compimento di 50 anni	27

Giorni festivi

Massimo 9 giorni, compreso il 1° agosto.

Malattia e infortunio

In caso di malattia: 80% del salario dal 1° giorno di servizio, 13esima mensilità inclusa.

In caso di infortunio: 80% del salario dal giorno dell'infortunio.

Disdetta

Periodo di prova (1 mese)	7 giorni
Nel 1° anno di servizio	1 mese
Dal 2° al 9° anno di servizio	2 mesi
Dal 10° anno di servizio	3 mesi

Indennità per assenze giustificate

Matrimonio	2 giorni
Nascita di un figlio	1 giorno
Decesso del coniuge, dei figli o dei genitori	3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se vivevano nella stessa economia domestica	3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se non vivevano nella stessa economia domestica	1 giorno
Militare: congedo dal servizio militare, giornata informativa scuola reclute	1 giorno
Fondazione/trasloco della propria economia domestica senza cambiamento del datore di lavoro, al massimo una volta all'anno	1 giorno

Congedo di paternità alla nascita di un/a figlio/a

Oltre al giorno della nascita, sussiste il diritto a un congedo di paternità di 10 giorni lavorativi retribuiti all'80%.

Contributo di applicazione, contributo di base, contributo di formazione (Art. 22 CCL)

Tutti i datori di lavoro e i lavoratori, nonché gli apprendisti, pagano i seguenti contributi:

a) Contributi dei lavoratori

Tutti i lavoratori versano

- un contributo alle spese di applicazione di CHF 20.00 / mese e
- un contributo di formazione di CHF 15.00 / mese.

Totale CHF 35.00 / mese.

L'importo viene dedotto ogni mese direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario.

b) Contributi degli apprendista

Tutti gli apprendisti versano

- un contributo di formazione di CHF 10.00 / mese.

L'importo viene dedotto ogni mese direttamente dal salario e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario.

c) Contributi dei datori di lavoro

Tutti i datori di lavoro versano

- un contributo alle spese di applicazione di CHF 20.00 / mese per ogni collaboratore
- un contributo di formazione di CHF 15.00 / mese per ogni collaboratore.

Totale CHF 35.00 / mese nonché

- un contributo di base forfettario di CHF 240.00 / anno, risp. CHF 20.00 al mese. I mesi cominciati vengono conteggiati come mesi interi.

I contributi dei datori di lavoro, nonché quelli dedotti ai lavoratori e agli apprendisti, devono essere versati periodicamente sul conto della Commissione Paritetica Nazionale conformemente alle direttive di quest'ultima.

Fa fede il testo in lingua tedesca del contratto collettivo di lavoro.